

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 71/CDN (2011/2012)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, **Presidente**; dall'Avv. Gianfranco Tobia, dall'Avv. Alessandro Levanti, **Componenti**; dall'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**; dal Sig. Claudio Cresta, **Segretario** con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e della Sig.ra Paola Anzellotti, si è riunita il giorno 14 Marzo 2012 e ha assunto le seguenti decisioni:

(350) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CANNELLA (all'epoca dei fatti iscritto all'Albo dei Direttori Sportivi) ▪ (nota n. 5374/810 pf09-10/SP/blp del 15.2.2012).

Il Deferimento

Con atto del 15 febbraio 2012 la Procura Federale ha deferito alla scrivente Commissione il Sig. Giuseppe Cannella per rispondere degli artt. 1, comma 1, e 5, commi 1 e 5, del CGS, nonché la violazione dell'art. 7, comma 3, del Regolamento dell'elenco speciale dei Direttori Sportivi, per avere rilasciato dichiarazioni dal contenuto gravemente lesivo della reputazione di altro soggetto operante nell'ambito Federale.

La Procura ha ritenuto di svolgere l'azione disciplinare poiché dalle indagini esperite è emerso che il Sig. Giuseppe Cannella, iscritto all'albo dei direttori sportivi, in data 16.9.2009 rilasciava al quotidiano di Salerno e provincia "La Città", dichiarazioni dal contenuto gravemente lesivo della reputazione di altro soggetto operante nell'ambito Federale.

Alla riunione del 14 marzo 2012 sono comparsi il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto l'accoglimento del deferimento e l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00); e il legale del Sig. Cannella, il quale si è riportato alle memorie difensive, concludendo per il proscioglimento del deferito.

I motivi della decisione

E' prodotto in atti dalla Procura l'articolo in data 16.9.2009, del giornale "La Città", a firma del cronista Michele Spiezia, nel quale il Sig. Cannella, ex direttore sportivo della Salernitana Calcio, rilascia dichiarazioni sulla persona del Sig. Franco Zavaglia del seguente tenore: "Zavaglia è ragioniere; lo conobbi quando presi Del Grosso all'Avezzano. Era nell'entourage: mi chiese persino un regalino [...]"; "chi è Zavaglia? In un libro su Moggi viene descritto chi è Zavaglia. Lui, Gallo, Fabiani hanno sfruttato in un periodo lo strapotere di Moggi. Cosa c'entrano con il calcio? Basta vedere le loro precedenti professioni [...]"; "vive nell'ottica di sistemare i giocatori della propria scuderia, mi riferisco a Zavaglia [...]"; è la prova di quanto detto: il progetto ha un solo fine, sistemare i propri giocatori..."

Va rilevato in via preliminare che il deferimento ex art. 5, comma 5, CGS non trova riscontro nei fatti denunciati in quanto le dichiarazioni rese dal Cannella non ledono

“direttamente o indirettamente il prestigio, la reputazione o la credibilità dell’istituzione Federale nel suo complesso o in una specifica struttura”.

Per quanto riguarda le altre violazioni contestate, le dichiarazioni del Cannella appaiono lecite e pienamente rientranti nel legittimo esercizio del diritto di critica. Non appaiono lesive giacchè descrivono circostanze di fatto non offensive ed attività lecite proprie degli agenti dei calciatori, ragion per cui nulla può essere contestato al Cannella.

P.Q.M.

Rigetta il deferimento e proscioglie il Sig. Giuseppe Cannella da ogni imputazione.

(326) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI BISANTI (all’epoca dei fatti Presidente della Società AS Viterbese Calcio Srl) ▪ (nota n. 5039/103 pf07-08/AM/ma dell’1.2.2012).

Il Deferimento

Con atto del 1° febbraio 2012 la Procura Federale ha deferito alla scrivente Commissione il Sig. Giovanni Bisanti, all’epoca dei fatti Presidente della Società AS Viterbese Calcio Srl per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS “per avere sottoscritto con il Sig. Giovanni Silvestri con evidenti ed esclusivi fini di lucro la scrittura privata in data 1 agosto 2006 contenente clausole non conformi ai dettami federali ed in contrasto con i principi sanciti all’art. 1 del Regolamento del settore giovanile e scolastico e per averne omesso il deposito presso gli Uffici federali competenti”.

La Procura ha ritenuto di svolgere l’azione disciplinare poiché dalle indagini esperite è emerso che:

- la scrittura privata firmata il 1° agosto 2006 che ha conferito al Sig. Silvestri la gestione del settore giovanile della Viterbese sarebbe contraria alle norme del diritto sportivo, poiché persegue fini di lucro del tutto estranei al calcio praticato nel Settore giovanile e scolastico, che ha come fondamentale scopo lo sviluppo di finalità tecniche, didattiche e sociali riconoscendo il solo diritto alla percezione del “premio di preparazione” regolato dall’art. 96 delle NOIF.

La predetta scrittura privata, inoltre, contenendo pattuizioni economiche sul tesseramento, sull’impiego e sulle cessioni di calciatori “giovani”, avrebbe dovuto essere ritualmente depositata presso la Lega o il Settore di competenza, mentre non risulta che tale incombenza sia stato eseguito.

La Procura ha evidenziato inoltre che per le violazioni ascritte al Sig. Giovanni Silvestri si procede con separato procedimento, mentre le violazioni a carico della Società Viterbese sono prescritte giusto quanto disposto dall’art. 18 del CGS vigente all’epoca dei fatti.

La Società Viterbese con nota del 17 febbraio 2012 ha dedotto che il deferito Bisanti da anni non è più tesserato con la predetta Società.

Alla riunione del 14 marzo 2012 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione della sanzione dell’inibizione per anni 1 (uno) nei confronti del Sig. Giovanni Bisanti.

Nessuno è comparso per il Bisanti.

I motivi della decisione

Dalla documentazione in atti risulta che il Bisanti, nella qualità di Presidente della Società Viterbese, in data 1° febbraio 2006 ha sottoscritto con il Sig. Giovanni Silvestri, tesserato

per la FIGC in qualità di “Allenatore di base giovani calciatori squadre minori – allenatore U.E.F.A.” un contratto con il quale la Società, nell’affidare al Silvestri interamente la cura del settore giovanile, ha previsto quale compenso per il medesimo il pagamento di € 3.000,00 (€ tremila/00) per ogni giocatore in forza al settore giovanile eventualmente “posto sotto contratto” per la prima squadra della Viterbese e il pagamento dell’integrale “compenso, commissione o premio” spettante alla Viterbese nel caso di cessione del “giovane” calciatore ad altra Società.

Le descritte pattuizioni denotano con chiarezza la sussistenza della violazione contestata poiché attraverso di esse la Società ha perseguito fini di lucro del tutto estranei al calcio praticato nel settore giovanile e scolastico, che, come correttamente rilevato dalla Procura Federale, ha come fondamentale scopo lo sviluppo di finalità tecniche, didattiche e sociali potendosi riconoscere il solo diritto alla percezione del “premio di preparazione” regolato dall’art. 96 delle NOIF.

Non risulta, inoltre, che la Società abbia provveduto a depositare il contratto presso gli uffici federali competenti pur contenendo pattuizioni economiche sul tesseramento, sull’impiego e sulla cessione dei calciatori.

Il dispositivo

Pertanto la Commissione disciplinare nazionale, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge al Sig. Giovanni Bisanti la sanzione di anni 1 (uno) di inibizione.

(320) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SERGIO SPINELLI (all’epoca dei fatti consigliere della Società Renato Curi Angolana Srl), Società RENATO CURI ANGOLANA Srl ▪ (nota n. 4906/1625 pf10-11/AM/ma del 30.1.2012).

La Commissione disciplinare nazionale, in via preliminare ha preso atto dell’eccezione della difesa che ha evidenziato come il fatto di cui al presente procedimento è stato già oggetto di decisione da parte del medesimo Organo come risulta dal C.U. N°. 63/CDN del 16.2.2012.

Lo stesso difensore ha chiesto quindi dichiararsi non luogo a procedere in base al principio del *ne bis in idem*; il rappresentante della Procura Federale si è associato alla richiesta.

Verificata la fondatezza di quanto assunto dal difensore ha deciso come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara non luogo a procedere nei confronti del Sig. Sergio Spinelli e della SSD Renato Curi Angolana Srl, poiché il fatto ha già formato oggetto di precedente decisione.

(331) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: NUNZIO GOBBO (all’epoca dei fatti dirigente della Società Renato Curi Angolana Srl), SERGIO SPINELLI (all’epoca dei fatti dirigente della Società Renato Curi Angolana Srl), MARCO FIDELI (all’epoca dei fatti calciatore non tesserato, attualmente tesserato per la Società ASD Sulmona Calcio 1921), Società RENATO CURI ANGOLANA Srl ▪ (nota n. 5179/604 pf10-11/AM/ma dell’8.2.2012).

la Commissione disciplinare;

letto il deferimento; esaminati gli atti, ivi compresa la memoria difensiva trasmessa dal calciatore Sig. Marco Fideli, udite le conclusioni delle parti presenti, con il rappresentante della Procura Federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di tutti gli incolpati e l'applicazione al Sig. Gobbeo Nunzio della sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione, al Sig. Spinelli Sergio quella di mesi 6 (sei) di inibizione, al calciatore Sig. Fideli Marco quella di 2 (due) giornate di squalifica ed alla SSD Renato Curi Angolana Srl quella dell'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00), mentre il difensore dei Sig.ri Gobbeo e Spinelli e del sodalizio ha invocato il proscioglimento dei suoi assistiti; osserva quanto segue.

Il procedimento scaturisce da un esposto presentato dal Sig. Fideli con il quale egli si è lamentato del comportamento tenuto dai dirigenti del sodalizio a seguito di un grave incidente di gioco subito dal calciatore nel corso dell'incontro amichevole Renato Curi Angolana-San Nicolò disputatosi il 7 ottobre 2010.

Quanto accaduto dopo l'infortunio non rileva ai fini del decidere non formando oggetto del deferimento, che invece attiene alla partecipazione del Fideli all'incontro in questione benché non fosse tesserato per la Società deferita ed inoltre risultasse privo di copertura assicurativa.

Tale partecipazione è stata sicuramente permessa, anzi addirittura sollecitata, dal Sig. Gobbeo, vice Presidente del sodalizio, che ha aderito alla richiesta del nuovo allenatore della squadra di provare il calciatore per eventualmente inserirlo nella rosa, ma anche dal Sig. Spinelli, dirigente della Società, che molto si è speso, a suo stesso dire, affinché il Sig. Fideli sottoscrivesse la dichiarazione di esonero di responsabilità.

Lo stesso Spinelli in sede di audizione innanzi al rappresentante della Procura Federale ha anche sostenuto di aver riferito che il calciatore aveva provveduto a firmare il documento sottopostogli, così di fatto asserendo che nulla ostava al suo utilizzo.

Sulla base di quanto dichiarato dai deferiti in sede di audizione, il fatto in questione può ritenersi compiutamente provato nella sua materialità: il calciatore ha disputato l'incontro, ed a nulla rileva se lo stesso avesse o meno natura ufficiale, poiché in ogni caso anche la partecipazione ad una partita inserita in un allenamento può aver luogo soltanto se si è in presenza di copertura assicurativa sugli infortuni, copertura resa obbligatoria dall'art. 45 delle NOIF. A riguardo nulla prova la produzione documentale del difensore ed anzi la stessa lascia presumere l'esatto contrario.

La denuncia di sinistro infatti nel suo oggetto fa riferimento ad una polizza di responsabilità civile e non contro gli infortuni, polizza che pertanto non copre i sinistri come quello in oggetto, dovuti ad incidenti di gioco patiti dai calciatori partecipanti agli allenamenti. Non vi peraltro alcuna dimostrazione dell'esito di tale denuncia di sinistro, anzi la prodotta quietanza liberatoria, attestante che il risarcimento dei danni è stato effettuato direttamente dalla Società, lascia desumere che nel caso in specie la polizza contratta dalla Renato Curi non abbia operato per assenza di copertura infortuni.

Per quanto attiene la posizione del calciatore a nulla rileva la presunta buona fede da lui invocata perché la partecipazione ad una gara, seppur amichevole e non ufficiale, può avvenire solo in costanza di copertura assicurativa, come stabilito dalle vigenti norme federali, di cui non è lecito invocare la mancata conoscenza a fini scriminanti.

I due dirigenti della Società hanno permesso tale partecipazione pur sapendo che non esisteva copertura assicurativa e così rispettivamente operando, ben può affermarsi che i

tre incolpati hanno palesemente violato le norme indicate nel deferimento, ed a nulla vale la circostanza dell'avvenuta sottoscrizione del modulo di scarico di responsabilità da parte del calciatore.

Essi sono quindi incorsi nelle violazioni disciplinari loro contestate e conseguentemente sono passibili delle sanzioni siccome indicate nel dispositivo, ivi compreso il calciatore, anche se all'epoca dell'accaduto non lo era, mentre oggi è tornato ad esserlo.

Del pari deve dichiararsi la responsabilità oggettiva del sodalizio in relazione all'illecito disciplinare commesso dai suoi tesserati.

P.Q.M.

Accoglie il deferimento e infligge al Sig. Gobbeo Nunzio la sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione, al Sig. Spinelli Sergio quella di mesi 3 (tre) di inibizione, al calciatore Sig. Fideli Marco quella di 2 (due) giornate di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali ed alla SSD Renato Curi Angolana Srl quella dell'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).

* * * * *

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, **Presidente**; dall'Avv. Gianfranco Tobia, dall'Avv. Valentino Fedeli, **Componenti**; dall'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**; dal Sig. Claudio Cresta, **Segretario** con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e della Sig.ra Paola Anzellotti, si è riunita il giorno 14 Marzo 2012 e ha assunto le seguenti decisioni:

(314) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE VILLELLA (calciatore attualmente tesserato per la Società Novara Calcio Spa), GIUSEPPE MERLINI (dirigente della Società AC Renate Srl), Società AC RENATE Srl e NOVARA CALCIO Spa ▪ (nota n. 4826/562 pf11-12/AA/ac del 25.11.2011).

La Procura Federale con atto del 24 gennaio 2012 ha deferito a questa Commissione il calciatore Giuseppe Villella, attualmente svincolato, il Sig. Giuseppe Merlini, dirigente della Società AC Renate Srl, le Società AC Renate Srl e Novara Calcio Spa, per violazione quanto alle persone fisiche dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 10 comma 6 CGS e quanto alle due Società per la responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 CGS. Era accaduto che la Società AC Renate Srl aveva utilizzato in tre gare ufficiali del Campionato Beretti girone A della corrente stagione sportiva il calciatore sopra menzionato, il quale non aveva titolo per prenderne parte perché tesserato, all'epoca dei fatti, in favore della Società Novara Calcio Spa.

L'attività di indagini della Procura aveva tratto le mosse da un esposto della Presidenza della Lega Pro del 22 dicembre 2011.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Giuseppe Merlini e le Società AC Renate Srl e Novara Calcio Spa, tramite i loro rappresentanti, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell' art. 23, CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattito il Sig. Giuseppe Merlini, le Società AC Renate Srl e Novara Calcio Spa, tramite i loro rappresentanti, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS; [“pena base per il Sig. Giuseppe

Merlini, sanzione della inibizione di 45 (quarantacinque) giorni, diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a giorni 30 (trenta); pena base per la Società AC Renate Srl, sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre), con l'ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a punti 2 (due) di penalizzazione da scontarsi nel campionato D. Berretti, con ammenda di € 1.200,00 (€ milleduecento/00); pena base per la Società Novara Calcio Spa, sanzione della ammenda di € 450,00 (€ quattrocentocinquanta/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a € 300,00 (€ trecento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Il procedimento è proseguito per il Sig. Giuseppe Villella.

La Procura Federale ha chiesto infliggersi la seguente sanzione: squalifica di 3 (tre) giornate da scontarsi in gare ufficiali.

La Commissione osserva quanto segue.

La violazione disciplinare contestata al deferito Giuseppe Villella risulta documentalmente provata; infatti dagli atti del deferimento si evince che egli non aveva titolo di partecipare alle tre gare di che trattasi perché non tesserato per la Società che lo aveva impiegato.

La sanzione chiesta dalla Procura Federale a carico del predetto calciatore appare congrua e va pertanto comminata.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 30 (trenta) a carico del Sig. Giuseppe Merlini;
- ammenda di € 300,00 (€ trecento/00) per la Società Novara Calcio Spa;
- penalizzazione di punti 2 (due), da scontarsi nel campionato D. Berretti, con ammenda di € 1.200,00 (€ milleduecento/00) per la Società AC Renate Srl.

Infligge al calciatore Giuseppe Villella la squalifica per 3 (tre) giornate da scontarsi in gare ufficiali.

(373) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: TOIGO THIARLEY RINALDI (calciatore), ANTONIO LUGANI (Presidente della Società ASD Napoli Calcio a 5), VINCENZO FALANGA (dirigente della Società ASD Napoli Calcio a 5), MASSIMO SCOGNAMIGLIO (dirigente della Società ASD Napoli Calcio a 5),

Società ASD NAPOLI CALCIO A 5 - (nota n. 5725/700 pf11-12/AM/AA/ac del 27.2.2012).

L'ASD Napoli C/5 nella corrente stagione sportiva richiedeva il tesseramento del calciatore di nazionalità straniera Rinaldi Toigo Thiarley ed allegava al relativo modulo, oltre ad altra documentazione, la dichiarazione sottoscritta da detto calciatore di non essere stato mai tesserato in nessuna Società straniera e di non aver mai fatto parte di nessuna nazionale estera. Siffatta dichiarazione era controfirmata dal dirigente della Società richiedente Sig. Antonio Lugani.

La Divisione Calcio a 5 con nota 6 dicembre 2011 comunicava all'Ufficio Tesseramento Stranieri e per conoscenza alla Società ASD Napoli C/5 che il tesseramento era stato effettuato in data 25 novembre 2011 e precisava che la eventuale mancanza dei suoi presupposti che fosse stata successivamente accertata avrebbe comportato la revoca del tesseramento con effetti retroattivi.

L'Ufficio Tesseramento con nota del successivo 15 febbraio 2012 portava a cognizione della Divisione Calcio a 5 che il calciatore era risultato tesserato per una Società della Federazione Brasiliana di Calcio come da comunicazione della stessa Federazione del 17 gennaio 2012, sicché detta Divisione revocava il tesseramento del calciatore in favore della ASD Napoli C/5 e nel contempo notiziava del fatto la Procura federale che il calciatore era stato utilizzato dalla ASD Napoli C/5 in sei gare del campionato serie A/2, disputate tra il 26 novembre 2011 ed il 14 gennaio 2012, in posizione irregolare per l'effetto retroattivo della revoca del tesseramento.

In questo contesto, la Procura federale, accertati i fatti, deferiva a questa Commissione il calciatore Rinaldi Toigo Thiarley, il Sig. Antonio Lugani Presidente della ASD Napoli C/5, i dirigenti accompagnatori ufficiali della squadra Signori Vincenzo Falanga e Massimo Scognamiglio che avevano sottoscritto tre ciascuno le distinte delle gare alle quali aveva partecipato il calciatore, nonché la Società ASD Napoli Calcio C/5, per violazione degli artt. 1 comma 1, 10 comma 2 CGS, 40 comma 11 NOIF ascritti al calciatore ed al Presidente, degli artt. 1 comma 1, 10 commi 2 e 6 CGS ascritti ai due dirigenti, per la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS ascritti alla Società.

Resistono al deferimento con separate memorie la Società ASD Napoli C/5 ed il Sig. Antonio Lugani, istando per il proscioglimento per aver agito nel totale rispetto della normativa vigente in materia di tesseramento di calciatori stranieri e perché la revoca del tesseramento del calciatore doveva considerarsi decorrente a far data dal 25 febbraio 2012, quinto giorno successivo alla comunicazione ufficiale della Divisione Calcio a 5 giusto quanto stabilito dall'art. 42 comma 1 lettera a NOIF e che, pertanto, la partecipazione del calciatore alle gare di che trattasi, tutte precedenti detto termine, doveva ritenersi regolare.

Alla riunione odierna, nel mentre i due deferiti, a mezzo dei propri difensori, hanno concluso come da memorie, la Procura federale ha chiesto le seguenti sanzioni: squalifica di mesi 4 per il calciatore Rinaldi Toigo Thiarley, inibizione di mesi 4 per il Presidente Antonio Lugani, inibizione di mesi 3 ciascuno per i dirigenti Vincenzo Falanga e Massimo Scognamiglio, penalizzazione di 6 punti in classifica ed ammenda di € 3.000,00 per la Società.

La Commissione osserva quanto segue.

Il comma 11 bis dell'art. 40 NOIF prevede che "i calciatori di cittadinanza non italiana, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni che non siano mai stati tesserati per federazione estera e che non richiedono il tesseramento per Società della LND devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia da almeno dodici mesi e, qualora fossero di nazionalità extracomunitaria, anche il permesso di soggiorno valido almeno fino al termine della stagione sportiva corrente. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione della FIGC e, per i calciatori extracomunitari che non potranno essere trasferiti, avrà validità fino al termine della stagione sportiva".

Dal tenore di siffatta norma può dedursi che nessun altro onere spetti alla Società che richieda tale tesseramento che non sia quello di allegare al modulo di richiesta la documentazione di cui alla normativa, che deve provenire dal calciatore interessato al tesseramento, senza che alla Società stessa sia richiesta una indagine sulla veridicità del dichiarato, che sarebbe tra l'altro di difficile e complessa realizzazione.

A tutto ciò consegue che se la dichiarazione del calciatore risultasse non conforme al vero il tesseramento incorrerebbe nel vizio di nullità, ma la Società rimarrebbe esente da qualsivoglia responsabilità, essendone incolpevole.

È quanto si è verificato nel caso in esame per la sola posizione della Società ASD Napoli C/5, del suo Presidente e dei due dirigenti.

Deve essere pertanto sanzionato il solo calciatore Rinaldi Toigo Thiarley, a cui va inflitta la pena richiesta dalla Procura federale, che appare congrua e ben motivata.

Rimane assorbita ogni altra deduzione sollevata dalla Procura e dalla difesa dei deferiti costituiti nel presente procedimento.

P.Q.M.

infligge al calciatore Rinaldi Toigo Thiarley la squalifica di mesi 4 (quattro); respinge il deferimento nei confronti dei Signori Antonio Lungani, Vincenzo Falanga e Massimo Scognamiglio, nonché della Società ASD Napoli C/5.

Il Presidente della CDN
Avv. Salvatore Lo Giudice

“”

Publicato in Roma il 14 Marzo 2012

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete